



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2033/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 0041/TFNSVE/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Antonino Piro - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Enrico Vitali - Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0041/TFNSVE/2026-2027, 41 - Ricorso proposto dalla società SAVIGNANESE (matricola 48170) contro la società ASD LUCERA CALCIO (matricola 942016) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CUTTANO LUCA (matricola 6670696)

In data 04.08.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CUTTANO LUCA (matricola 6670696)..

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti emerge che il predetto calciatore non risultava tesserato presso la società resistente nella stagione sportiva 2024/2025.

Tale circostanza trova specifico riscontro nella comunicazione PEC del 13 luglio 2026, con la quale la stessa società resistente ha confermato il mancato tesseramento del calciatore per la suddetta stagione sportiva. La dichiarazione proveniente dalla resistente assume particolare rilevanza probatoria, in quanto conferma l'insussistenza del rapporto di tesseramento invocato quale presupposto della pretesa economica controversa.

Ne consegue che, in assenza di un valido tesseramento riferibile alla stagione sportiva 2024/2025 e non risultando dimostrato un diverso titolo legittimante, deve escludersi la sussistenza del diritto della società resistente alla percezione del premio di formazione per la predetta annualità.

La somma di € 44,00 corrisposta dalla società ricorrente risulta, pertanto, non dovuta, difettando il presupposto giuridico posto a



fondamento della relativa attribuzione patrimoniale.

Alla luce delle risultanze documentali, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto al premio e obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla restituzione, in favore della società ricorrente, della somma di € 44,00, indebitamente percepita.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai